



FEDERAZIONE
ITALIANA
LAVORATORI
CHIMICA
TESSILE
ENERGIA
MANIFATTURE
LOMBARDIA

REGOLAMENTO

del

COMITATO DIRETTIVO REGIONALE

**REGOLAMENTO DEL C.D.
FILCTEM-CGIL REGIONALE**

**Art. 1 - Elezione del/la Presidente e/o della
Presidenza**

L'elezione del/la Presidente e/o della Presidenza avviene di norma nella prima seduta del Comitato direttivo seguente il Congresso.

Sino alla elezione della Presidente e/o della Presidenza tale compito è assegnato in maniera transitoria al/alla Presidente effettivo/a dell'ultima seduta del Congresso.

Il/La presidente di turno della seduta formula la proposta dopo aver sentito il parere del/la Segretario/a Generale e della Segreteria nel rispetto del pluralismo e della norma antidiscriminatoria.

La votazione del/la Presidente e/o della Presidenza avviene di norma a voto palese: il quorum è quello dei 2/3 dei/le votanti.

In caso di non elezione nella prima votazione si procede con la votazione a voto segreto con il quorum dei 2/3 dei votanti.

In caso di non elezione si procede ad una 3^a votazione a voto segreto con la maggioranza del 51% dei presenti.

In caso di più candidature in contrapposizione sono eletti/e i/le candidati/e che ricevono la maggioranza dei voti.

La Presidenza rimane in carica per il mandato congressuale e tutti/e i/le suoi/e componenti possono essere rieletti/e.

Sono incompatibili con la carica di Presidente e componente la Presidenza, i Segretari di Categoria, i Sindaci Revisori, i componenti del Collegio di verifica e di giurisdizione interna.

Art.2 - Mozione di sfiducia

Nei confronti del/la Presidente e/o della Presidenza possono essere presentate motivate mozioni di sfiducia, da parte del 25% del C.D.

La discussione sulla mozione di sfiducia avviene nella prima seduta successiva alla presentazione o comunque non oltre un mese dalla sua presentazione al C.D.

In caso di mantenimento della mozione di sfiducia essa è approvata quando riceve il quorum con cui è stata eletta la Presidenza.

Art. 3 - La Presidenza: natura e composizione

La Presidenza svolge i suoi compiti in modo collegiale ed è strutturalmente e funzionalmente autonoma rispetto agli organismi esecutivi.

Compito del/la Presidente di turno è quello di coordinare i lavori.

La Presidenza, nello svolgimento della propria funzione, risponde alle indicazioni e alle decisioni del C.D.

Le decisioni della Presidenza sulle materie di propria competenza sono assunte a maggioranza; in caso di votazione paritaria, il voto del/la Presidente determina la decisione.

Art. 4 - Compiti e poteri del C.D.

I compiti e i poteri del C.D. regionale sono quelli previsti dall'art. 13 dello Statuto e dalle norme previste dal presente Regolamento.

Art. 5 - Convocazione del C.D.

Il C.D. in seduta ordinaria è convocato dalla Presidenza in accordo con la Segreteria.

Il C.D. viene convocato di norma almeno una volta al trimestre.

La Presidenza provvede all'invio della convocazione ad ogni componente del C.D.:

- con un preavviso di almeno 20 giorni;
- con la formale convocazione di norma 10 giorni prima della riunione, salvo casi di particolare urgenza.

Entrambe le comunicazioni, recapitate anche ai livelli regionali e territoriali, saranno inviate via email.

La convocazione deve indicare: il luogo ove si svolge la riunione; l'o.d.g.; l'orario di inizio e fine lavori; l'indicazione del/le relatori/trici e, nel caso fossero già stati predisposti materiali da parte della Segreteria o di Commissioni precedentemente decise, le proposte di risoluzione finale.

Art. 6 - Definizione dell'o.d.g.

La Presidenza in accordo con la Segreteria formula l'o.d.g.

La Presidenza sottopone comunque all'apertura della sessione all'approvazione del C.D. l'ordine dei lavori.

Le proposte per l'o.d.g. possono essere avanzate oltre che dalla Segreteria anche da componenti la Presidenza e per iscritto da istanze dell'organizzazione e da singoli/le componenti il C.D.

All'inizio di seduta del C.D. i/le proponenti di proposte avanzate alla Presidenza nella fase di predisposizione dell'o.d.g. e non accolte possono ripresentarle.

In caso di parere negativo della Presidenza i/le proponenti possono chiedere il parere del C.D. tramite il voto.

Il/La Presidente di turno prima di passare al voto dell'assemblea di la parola sulla proposta (uno a favore e uno contro). Successivamente si passa alla dichiarazione di voto, la cui durata non può superare un minuto.

Art. 7 - Svolgimento dei lavori del C.D. in seduta ordinaria.

I lavori del C.D. si svolgono nel rispetto dell'o.d.g. fissato dalla Presidenza e secondo le procedure proposte dal/la Presidente di turno in applicazione del presente Regolamento.

Il C.D. non può deliberare su materie che la Presidenza o il C.D. non ha posto all'ordine del giorno.

Art. 8 - Svolgimento dei lavori del C.D. in seduta straordinaria

Il C.D. è convocato dalla Presidenza in seduta straordinaria, nei seguenti casi:

- quando $\frac{1}{4}$ dei/lle componenti il C.D. sottoscrive la richiesta su un preciso o.d.g.;
- quando lo richieda l'1% degli iscritti alla Filctem-Cgil regionale.

Art. 9. - Compiti del/lla Presidente e della Presidenza nello svolgimento dei lavori del C.D.

La Presidenza assicura lo svolgimento dei lavori del C.D.

A tale scopo collaborano il l'apparato tecnico della struttura regionale ed i suoi uffici.

Compito del/lla Presidente e della Presidenza durante i lavori del C.D. sono di:

- garantire l'organizzazione al fine del rispetto dei tempi dei lavori del C.D. (vedi art. 14 del presente Regolamento);
- far predisporre i locali e le attrezzature necessarie al normale svolgimento dei lavori;
- registrare le presenze;
- esercitare il potere disciplinare durante i lavori nei confronti sia dei/lle componenti che degli/lle invitati/e in applicazione del presente Regolamento;
- ordinare i lavori sia per le relazioni che per gli interventi;
- ricevere le interrogazioni, i vari documenti e gli o.d.g.;
- informare l'assemblea prima di ogni votazione sulle modalità e il quorum della votazione.

Art. 10 - Partecipanti di diritto e invitati permanenti al C.D.

L'accesso alla sala delle riunioni è permesso al/lle componenti il C.D. e agli/lle invitati/e decisi dalla Presidenza in accordo con la Segreteria.

E' invitato permanente il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, gli altri componenti possono comunque partecipare.

Gli invitati permanenti hanno diritto di parola ma non di voto, possono presentare proposte sui documenti che saranno sottoposti al voto finale. Il diritto al voto e la titolarità degli emendamenti è di esclusiva competenza dei componenti effettivi del C.D.

La Presidenza, in accordo con la Segreteria, può invitare ai lavori del C.D., in casi particolari, personalità esterne alla CGIL, quali esponenti di associazioni democratiche, esperti/e nonché esponenti del mondo politico, sociale e culturale.

Art. 11 - Disciplina durante i lavori del C.D.

La Presidenza di turno esercita il potere disciplinare, facendo rispettare il Regolamento, durante i lavori del C.D., sia nei confronti dei/lle componenti che degli invitati.

In caso di violazione delle norme previste dal presente Regolamento da parte di un/a componente il C.D., il/la Presidente di turno lo/a richiama all'ordine; dopo il secondo richiamo il/la Presidente può, a suo insindacabile giudizio, allontanarlo/a dall'aula; in caso di rifiuto, il/la Presidente di turno, sospende la seduta.

La seduta riprende solo quando le indicazioni del/la Presidente o del/la Presidente di turno, sono state ottemperate.

Il/La componente del Direttivo che si è rifiutato/a di ottemperare alle decisioni del/la Presidente di turno, che ha compiuto durante i lavori del C.D. atti considerati gravi dal Presidente, può essere sospeso per una seduta.

Il/La Presidente di turno può inoltre allontanare dalla seduta coloro che ingiuriano altri/e componenti il C.D. o che, a giudizio insindacabile della Presidente abbiano un atteggiamento irrispettoso e/o compiano atti che turbano il normale e corretto svolgimento dei lavori.

Art. 12 - Doveri di partecipazione e registrazione presenze

Dovere primario di ogni componente il C.D. è quello di partecipare attivamente alle riunioni.

La Presidenza verifica le presenze e le annota in un apposito registro.

Le assenze devono essere giustificate e comunicate per iscritto alla Presidenza almeno 1 ora prima di quello previsto per l'inizio dei lavori del C.D.

La Presidenza informa l'assemblea delle assenze giustificate.

Dopo la terza assenza consecutiva non giustificata, si applicano le norme dell'art. 7 dello Statuto Filctem.

Art. 13 - Verifica del numero legale

La richiesta di verifica del numero legale (50% + 1 degli aventi diritto) può essere richiesta da parte di un/a singolo/a componente dell'assemblea e avvenire all'inizio di ogni seduta del C.D.

In caso di mancanza del numero legale il C.D. è riconvocato in un tempo fissato dal/la Presidente in accordo con la Presidenza.

Art. 14 - Inizio e durata dei lavori.

Le riunioni hanno inizio con gli adempimenti d'obbligo.

La relazione deve cominciare entro 30 minuti dall'ora di inizio.

La riunione si chiude nell'ora prefissata, in casi eccezionali il/la Presidente può proporre alla fine della 1^a sessione il prolungamento dei lavori o il loro aggiornamento.

Il/La Presidente di turno raccoglie le richieste di intervento, presentate per iscritto, e stabilisce il termine di presentazione delle stesse dichiarandolo in apertura di sessione.

E' fatto obbligo ai componenti il C.D. di rispettare gli orari di convocazione e l'organizzazione dei lavori del C.D., al fine di garantire il migliore funzionamento dell'organismo e consentire la partecipazione di tutti.

Art. 15 - Mozione d'ordine

La mozione d'ordine interviene esclusivamente in merito allo svolgimento dei lavori del C.D.

In caso di presentazione di una mozione d'ordine il/la presentatore/trice ha diritto di parola immediatamente.

Dopo l'esposizione il/la Presidente di turno dà la parola ad un/a contrario ed un/a favorevole e non sono ammesse dichiarazioni di voto durante la discussione della mozione d'ordine.

La Presidenza in casi particolari, può dare la parola a più favorevoli e contrari sempre in maniera alternata e paritaria; l'ordine delle dichiarazioni avviene sulla base delle richieste di parola.

Al termine delle dichiarazioni si passa alla votazione.

La mozione d'ordine è accolta quando è sostenuta dal 50% + 1 dei/le votanti.

Art. 16 - Il dibattito

Le relazioni introduttive e le conclusioni non possono di norma superare i 45 minuti e gli interventi i 10 minuti.

Ciascun/a componente il C.D. può parlare una sola volta nella stessa discussione, tranne che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiamo al Regolamento e per l'ordine dei lavori.

La richiesta di parola su fatto personale può essere avanzata dall'interessato/a al/la Presidente di turno nel caso in cui sia stato/a richiamato in merito alla propria condotta o siano state attribuite opinioni che giudica contrarie a quelle espresse.

Art. 17 - Risoluzioni, o.d.g., documenti vari da sottoporre a decisioni del C.D.

Il/La Presidente di turno impegnerà il/la relatore/trice e la Segreteria a mettere a disposizione all'inizio dei lavori ai/le componenti il C.D. le proposte da adottare siano esse: o.d.g., raccomandazioni, atto regolamentare o risoluzione.

Il/La relatore/trice e/o la Segreteria può proporre tramite la Presidenza, la costituzione di una

apposita commissione con il compito di avanzare un documento conclusivo da sottoporre alla approvazione del C.D.

Nel corso dei lavori il/la Presidente di turno, in accordo con il Direttivo, fissa il termine per la presentazione di documenti o proposte e/o o.d.g. da parte dei/lle componenti l'assemblea.

Art. 18 - Quorum deliberativo

Il CD assume, di norma, le proprie decisioni attraverso il voto a maggioranza semplice, salvo i casi in cui lo statuto oppure il presente regolamento prevedono un quorum diverso.

Nei casi in cui è prevista la maggioranza qualificata dei $\frac{3}{4}$ e/o $\frac{2}{3}$ i componenti il CD, nel rispetto delle indicazioni del Collegio Statutario Nazionale, utilizzando le procedure previste dalle delibere del Collegio stesso, si potrà organizzare anche il voto a distanza.

Il/La Presidente di turno indica prima di ogni votazione la maggioranza richiesta, ed è tenuto/a alla verifica del numero dei/lle presenti su richiesta di un/a componente del C.D.

Art. 19 - Procedura di votazione

Il/La Presidente assume come testo base della votazione quello presentato dal/la Relatore/trice e/o dalla Segreteria e/o dalla Commissione appositamente costituita dal C.D., che viene definito documento base.

Quando in contrapposizione al testo base vengono presentati documenti di carattere alternativo, si adottano le modalità di votazione previste dal successivo art. 21; quando sono avanzate proposte

emendative al testo base le procedure sono quelle previste dall'art. 20 del presente Regolamento.

Art. 20 - Voto delle risoluzioni con procedura emendativa

Il testo base è quello presentato dal/la relatore/trice e/o dalla Segreteria e/o dalla Commissione appositamente costituita e deve essere messo a disposizione dei/lle componenti il C.D. con un congruo anticipo per agevolare la fase emendativa.

Possono essere presentati emendamenti aggiuntivi, sostitutivi e soppressivi, a parole, frasi o interi capitoli.

Il/La relatore/trice e/o la Segreteria valuta l'accogliibilità delle varie forme di emendamento che, se accolte, modificano automaticamente il testo base, salvo che un/a componente il C.D. esprimendo parere contrario, chieda, con il voto, il mantenimento del testo originario.

Nel caso di non accoglimento dell'emendamento, sia esso aggiuntivo o sostitutivo, lo stesso è posto subito in votazione; se è respinto, rimane confermato il testo originario.

Nel caso di più emendamenti allo stesso periodo del testo, essi vanno posti nel modo seguente: prima quello soppressivo, poi quello interamente sostitutivo, poi quello modificativo, (aggiuntivo o parzialmente soppressivo), partendo da quelli i cui contenuti sono giudicati dal relatore e/o dalla Segreteria più lontani dal testo base.

Il presentatore può illustrare l'emendamento, e il/la Presidente di turno deve consentire l'espressione di un parere contrario; il tempo a disposizione dei due illustratori è di non più di due

minuti a testa. Sono ammesse dichiarazioni di voto per una durata non superiore a 1 minuto.

Una volta esaurita tutta la fase emendativa il testo finale del documento deve essere posto in votazione.

Gli emendamenti bocciati dall'assemblea non possono essere ripresentati dai/lla proponenti come nuovo testo alternativo.

In caso di unico documento conclusivo o, per analogia, di un o.d.g. su richiesta di un/a componente del C.D. un documento può essere votato per parti.

In caso di votazione di un documento per parti, il documento va poi votato nella sua interezza.

Avviata la fase delle votazioni questa non può essere interrotta.

Ogni componente il C.D. può chiedere, motivandola immediatamente dopo una votazione, la sua verifica; lo/a stesso/a Presidente di turno può decidere la ripetizione di una votazione in caso esistessero dubbi sull'esito.

Art. 21 - Voto di documenti in contrapposizione presentati durante i lavori del Direttivo

Uno o più componenti il C.D. possono presentare, nei tempi indicati dal/lla Presidente di turno, un documento in contrapposizione al documento base.

In caso di presentazione di più documenti in contrapposizione, il/la Presidente di turno li fa votare registrando i voti a favore sui singoli documenti: le astensioni si conteggiano sull'insieme dei documenti.

Il diritto di richiesta di votazione di documenti in contrapposizione è sia del/lla primo/a firmatario/a che del/lla presentatore/trice del documento di base.

In caso di votazione di documenti in contrapposizione un/a componente il Direttivo può votare un solo documento; in caso contrario il suo voto viene considerato nullo.

Art. 22 - votazione degli o.d.g.

Possono essere presentati durante i lavori del C.D. da parte di ogni singolo componente uno o più o.d.g.

L'o.d.g. non può trattare materie che sono oggetto della discussione sia nella seduta che nella sessione del C.D.

Le modalità di discussione e di votazione e di emendazione dei documenti è analoga a quella prevista per i documenti conclusivi del C.D.

Il/La Presidente di turno può dichiarare irricevibili gli o.d.g. quando essi non rispondono ai criteri sopra richiamati.

Art. 23 – Interrogazioni

In apertura della seduta ogni componente del C.D. può presentare al/la Presidente di turno una interrogazione.

L'interrogazione consiste in una semplice domanda rivolta per iscritto sulla veridicità di un fatto o su un determinato comportamento degli organi esecutivi regionali rispetto alle decisioni del C.D.

Le interrogazioni sono rivolte alla Segreteria regionale di Categoria.

Le interrogazioni sono registrate nel verbale di seduta.

L'interrogato/a può ritenere che l'interrogazione abbia carattere di urgenza e chiedere al/la Presidente di rispondere immediatamente all'inizio della seduta.

Le risposte scritte alle interrogazioni, oltre che all'interrogante, debbono essere portate a conoscenza della Presidenza del C.D.

Trascorsa una seduta, alla successiva seduta del C.D., se l'interrogante non ha ricevuto risposta per iscritto può sollecitare la risposta alla sua interrogazione.

L'interrogato può non rispondere, indicandone il motivo.

Alla risposta non è ammessa replica e l'interrogante può solo dichiarare di essere soddisfatto/a o insoddisfatto/a.

Art. 24 - Tipologia degli atti

Gli strumenti deliberativi che adotta il Comitato direttivo sono i seguenti:

a) *Documento conclusivo del Comitato direttivo*: è lo strumento con cui il massimo organo della Filctem-Cgil regionale impegna le proprie strutture, in merito alle scelte politiche e sindacali;

b) *Ordine del giorno*: è la presa di posizione politico-sindacale in relazione a vicende e fatti determinati;

C) *Delibera regolamentare*: l'attuazione delle orme o delle indicazioni prevista dallo Statuto e delegata dallo Statuto;

d) *Atti deliberativi riguardanti la vita interna il C.D.*: si tratta di atti riguardanti la vita interna del C.D. come ad esempio la sostituzione di propri componenti o la costituzione di commissioni e gruppi di lavoro e via di seguito.

Art. 25 - Pubblicità delle decisioni

Le decisioni del C.D. sono pubbliche e portate il più rapidamente possibile, da parte della Presidenza, a conoscenza delle istanze dell'Organizzazione.

Gli atti dei lavori sono a disposizione e vengono portati a conoscenza dei componenti del C.D.

Le sedute sono aperte di norma alla stampa, salvo decisione contraria della Presidenza in accordo con la Segreteria.

Art. 26 - Commissioni speciali, permanenti e tematiche

Il C.D. può costituire delle Commissioni definendone tipologia composizione e mandato preciso.

Tutte le commissioni - se costituite - sono convocate in accordo tra la Presidenza del C.D. e la segreteria regionale FILCTEM.

Gli atti delle Commissioni debbono essere portati tempestivamente a conoscenza dell'insieme dei componenti il C.D.

Art. 27 - Regolamento

La approvazione del presente Regolamento avviene per voto palese con la maggioranza del 50% + 1 degli aventi diritto.

Art. 28 - Modifiche al Regolamento

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme dello Statuto nazionale CGIL e dello Statuto nazionale della Filctem-Cgil.

Il presente Regolamento può essere modificato, su richiesta dei/le componenti il C.D., con la maggioranza qualificata dei $\frac{3}{4}$ dei/le componenti.